SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Struttura didattica territoriale del Distretto di Bari

I POTERI CONCILIATIVI DEL GIUDICE DI PACE

Bari, 8 aprile 2022

Dott.ssa Giovanna Nozzetti
Tribunale di Palermo

FUNZIONI DEL GIUDICE DI PACE IN MATERIA CIVILE

- Giurisdizionale – con competenza progressivamente estesa per materia e valore

- Conciliativa in sede contenziosa (art. 320 c.p.c.) e pre contenziosa (art. 322 c.p.c.)

FACILITATORI DELLA FUNZIONE CONCILIATIVA

- Capillarità sul territorio
- Prossimità alle parti
- Specializzazione
- Natura degli interessi sottesi alle liti

RAGIONI DELL'INSUCCESSO DELLA FUNZIONE CONCILIATIVA

- Trascuratezza del legislatore (mancanza di incentivi)
- Inadeguatezza della formazione
- Carenza della cultura della conciliazione e radicata tendenza a privilegiare la funzione giurisdizionale contenziosa

…MA QUESTO STRUMENTO ANDREBBE RIVALUTATO

Il sentimento giusto che l'uomo dovrebbe nutrire è quello della conciliazione

(Richard Gutzwiller)

Le liti non durerebbero mai a lungo se il torto fosse da una parte sola

(Francois de La Rochefoucauld)

DIFFERENZA FRA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE PRESSO IL GDP ED IN TRIBUNALE

Art. 320 c.p.c.
Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione

Art. 185 c.p.c.
Il Giudice, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e provocarne la confessione

I DUE TIPI DI CONCILIAZIONE

Art. 320 c.p.c. tentativo di conciliazione obbligatorio (*) **alla prima udienza**

Finalizzato a comporre amichevolmente una lite giudiziaria già in atto

Art. 322 c.p.c. conciliazione in sede non contenziosa

Procedimento autonomo, preventivo e facoltativo rispetto all'inizio della lite giudiziaria

(*) la cui omissione non è espressamente sanzionata con la nullità a meno che abbia comportato in concreto un pregiudizio del diritto di difesa di una delle parti

CONCILIAZIONE IN SEDE CONTENZIOSA

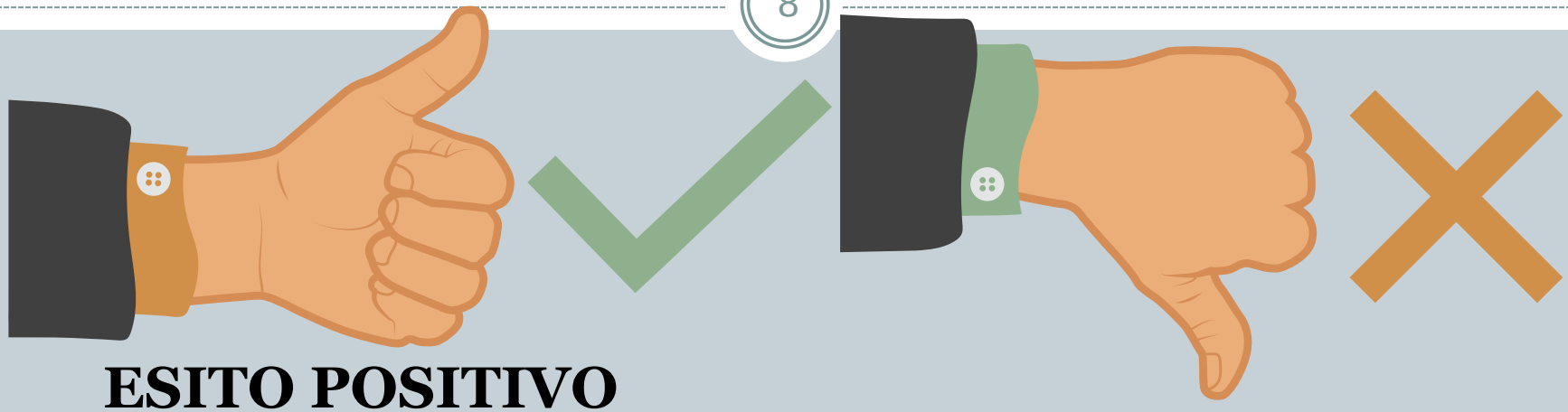

ESITO POSITIVO

Processo verbale a norma degli artt. 185 ult. Co c.p.c. e 88 disp att. C.p.c.

ESITO NEGATIVO

il Giudice di Pace invita le parti a fissare definitivamente il *thema decidendum* e il *thema probandum*

Eventuale assenza ingiustificata della parte: valutabile ex art. 116 c.p.c. o quale indizio di colpa grave ex art. 96 c.p.c.

TECNICHE DI CONCILIAZIONE

La conciliazione è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie: mira a costruire un accordo tra le parti in conflitto, mediante l'intervento di un terzo

Richiede l'apprendimento di tecniche:

1. ASCOLTO sollecitando l'esposizione del proprio punto di vista mediante la formulazione di domande "aperte" (*in che modo questo è un problema per lei?)* per raggiungere una corretta e adeguata conoscenza del "fenomeno conflittuale"
2. RIPRISTINO DELLA COMUNICAZIONE TRA LE PARTI, aiutandole a rintracciare gli elementi su cui si trovano d'accordo - Creare accordo sul disaccordo, immedesimazione (*mirroring*)
3. NEGOZIAZIONE:

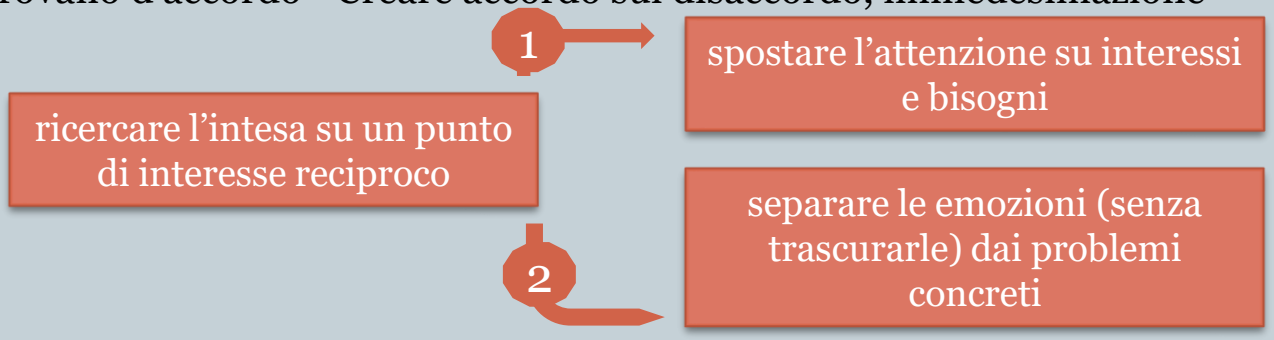

4. INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI SOLUZIONI: stimolare le parti a produrre quante più idee possibili e solo successivamente comporle in un disegno unitario

FUNZIONE CONCILIATIVA IN SEDE NON CONTENZIOSA

La conciliazione in sede non contenziosa è ambito elettivo in cui sperimentare tali tecniche

L'accordo, una volta raggiunto, pur se favorito dall'intervento del Giudice di Pace, è comunque frutto esclusivo della volontà delle parti

- Può avere ad oggetto esclusivamente diritti disponibili delle parti
- Le parti devono possedere la capacità di disporne
- Può eccedere la competenza per materia e valore del GdP

FUNZIONE CONCILIATIVA IN SEDE NON CONTENZIOSA

- Procedimento caratterizzato da assenza di formalismo (art. 68 disp. Att. C.p.c.)

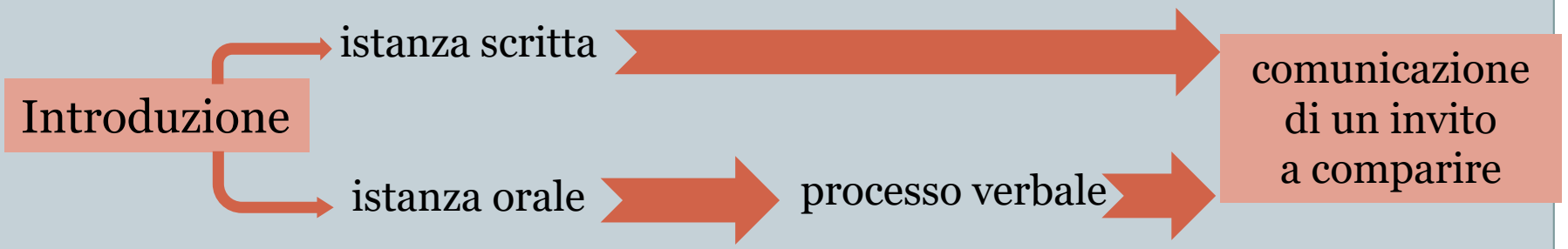

- Competenza territoriale (artt. 18 e segg.)

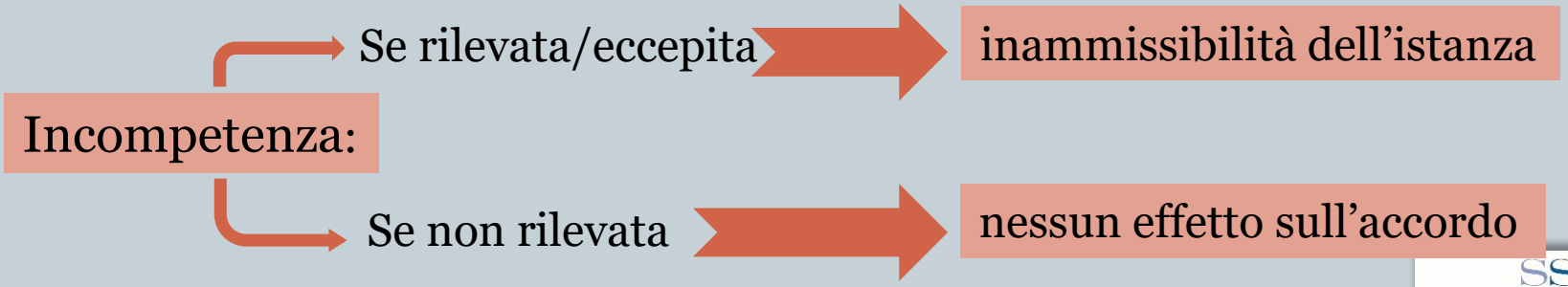

FUNZIONE CONCILIATIVA IN SEDE NON CONTENZIOSA

Partecipazione delle parti, personale (*) o mediante qualunque rappresentante, anche non qualificato (come previsto per il processo contenzioso; art. 317 c.p.c.)

Assenza della parte invitata

art. 69 c.p.c. redazione processo verbale che lo attesta

Presenza delle parti

Svolgimento dell'attività conciliativa

Accurata verbalizzazione dell'iter

(*) preferibilmente

E' possibile il compimento di attività *lato sensu* istruttorie?

Si, purché:

- ✓ Siano caratterizzate da un iter rapido (esibizione documenti, audizione persone informate, ispezioni)
- ✓ Vi sia l'accordo delle parti
- ✓ Siano finalizzate al chiarimento delle rispettive posizioni delle parti

E' possibile procedere a consulenza tecnica d'ufficio?

- ✓ Preferibile risposta negativa: al di fuori del processo il GdP non ha poteri istruttori né di coazione

Possibilità per le parti di farsi assistere da tecnici o di conferire congiuntamente incarico ad un tecnico per gli accertamenti che il GdP potrebbe indicare (sottoscrizione del verbale o di apposito documento)

FUNZIONE CONCILIATIVA IN SEDE NON CONTENZIOSA

- ✓ Emersione proposte per la conciliazione
- ✓ Formulazione di proposta "di sintesi"
- ✓ Esito: **processo verbale di conciliazione**

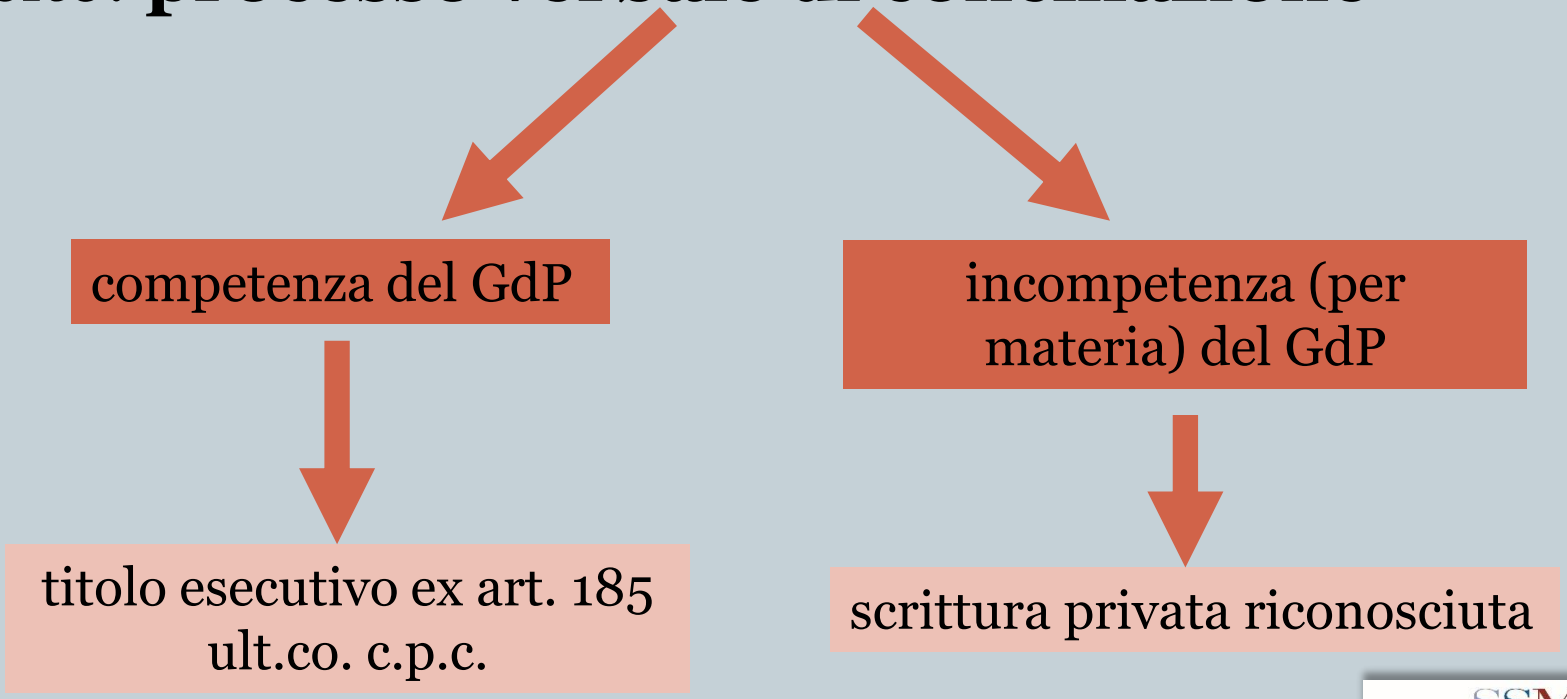

AGEVOLAZIONI FISCALI

- art. 46 L. 374/91 (istitutiva del GdP) - Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di € 1.032,91 sono **esenti** da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Dovuto solo il contributo unificato

- art. 9 co. 9 L. 488/99 esenzione da imposta di registro dei verbali di conciliazione di valore non superiore ad € 51.645,69 anche se recanti **trasferimenti di immobili o il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari di godimento** (vds. Circolare Ag. Entrate del 21.2.2014, interpretativa dell'art. 10 co. 4 D. Lgs-. 23/2011

CONCILIAZIONE IN SEDE CONTENZIOSA E PROPOSTA CONCILIATIVA

- art. 311 c.p.c. rinvio alle norme alle norme relative al procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica in quanto applicabili

- art. 185 bis c.p.c. il Giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del Giudice.

PROPOSTA CONCILIATIVA

La conciliazione giudiziale su proposta del Giudice (art. 185 bis c.p.c.) si distingue

- Dal **tentativo di conciliazione** ex art. 185 cp.c. – il giudice promuove il contatto tra le parti e ne sonda gli umori e le attese, ma non formula una vera e propria proposta, favorisce il dialogo

- Dalla **mediaconciliazione d'ufficio** ex D. Lgs. 28/2010 che è sempre un procedimento autonomo rispetto al giudizio, anche se delegato dal Giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti

PROPOSTA CONCILIATIVA: DOVE?

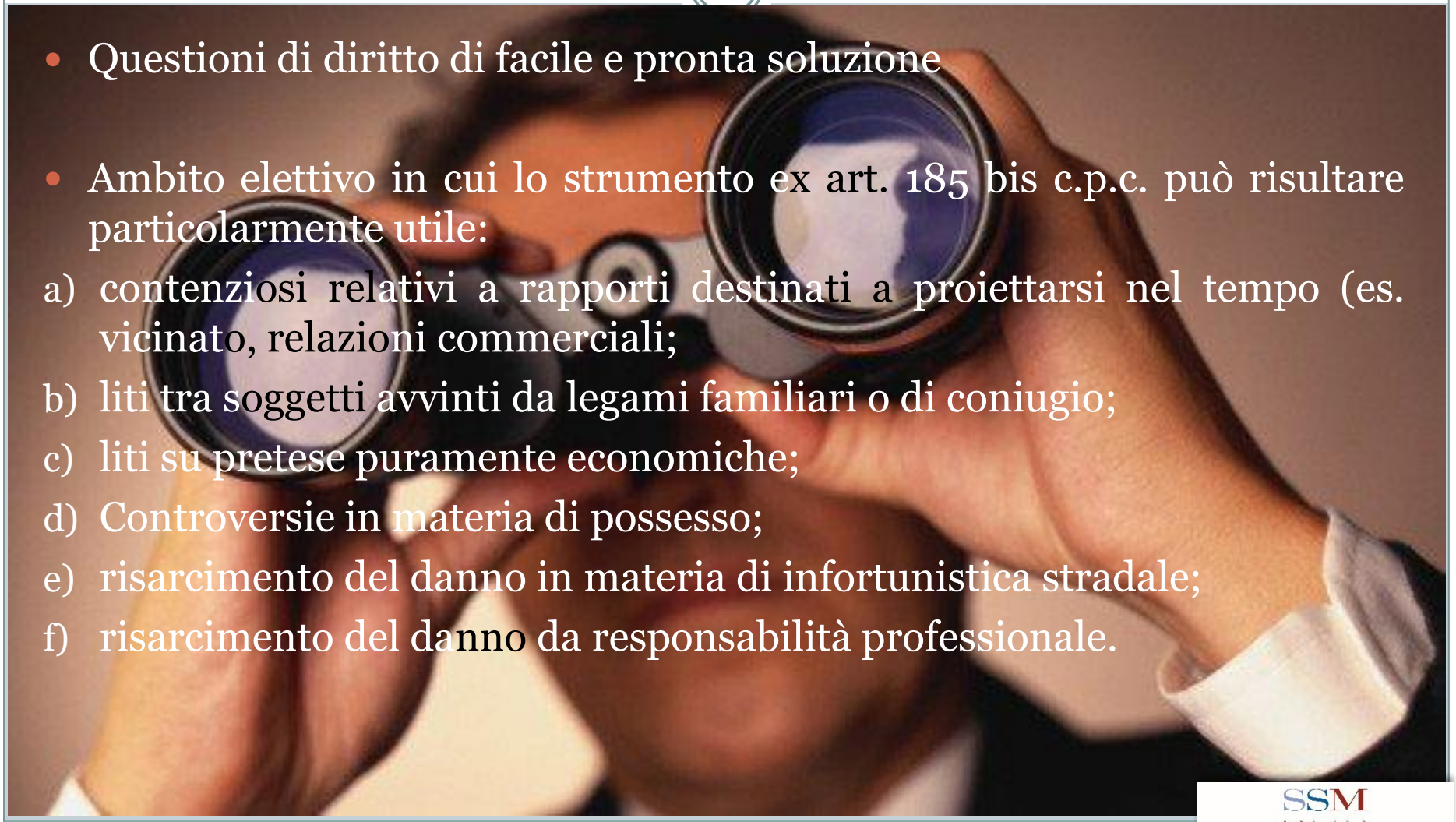

- Questioni di diritto di facile e pronta soluzione

- Ambito elettivo in cui lo strumento ex art. 185 bis c.p.c. può risultare particolarmente utile:

a) contenziosi relativi a rapporti destinati a proiettarsi nel tempo (es. vicinato, relazioni commerciali;
b) liti tra soggetti avvinti da legami familiari o di coniugio;
c) liti su pretese puramente economiche;
d) Controversie in materia di possesso;
e) risarcimento del danno in materia di infortunistica stradale;
f) risarcimento del danno da responsabilità professionale.

PROPOSTA CONCILIATIVA: QUANDO?

A. Alla prima udienza (eventualmente al momento di provvedere su istanze ex art. 648 e 649 c.p.c.)

B. nel corso dell'istruttoria (ad es. prima dell'ammissione di una CTU costosa/impegnativa) e prima della sua chiusura

C. dopo la rimessione sul ruolo per un supplemento di istruzione

PROPOSTA CONCILIATIVA: COSA?

- Dovrebbe intercettare il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi dei condividenti che non è dato dalla media aritmetica tra le reciproche pretese ma rappresenta un punto di convergenza di pluralità di fattori anche non suscettibili di valutazione economica

- La proposta può tener conto di altre liti – presenti o future - tra le stesse parti

- L'assetto conciliativo può comporre il conflitto nel suo complesso definendole tutte o parte

- Non dovrebbe trascurare mai la sorte delle spese di lite

PROPOSTA CONCILIATIVA: COME?

Le modalità di formulazione della proposta non sono disciplinate dalla legge

MOTIVATA

Specie se ad istruttoria avanzata , presenta il Rischio di anticipare il giudizio

SECCA

Rischia di non fare "breccia", di non essere compresa

POCHI CONSIGLI MA BUONI

- Non sempre la proposta è prematura all'esordio della causa (cause documentali, opposizioni a decreto ingiuntivo, opp. a precetto, cause che involgono questioni complesse in punto di fatto, cause definibili prontamente in punto di fatto)
- Non occorre che sia preceduta da un tentativo di conciliazione. Ma l'esperimento di tale incombente può consentire la formulazione di una proposta "migliore"
- Non sottovalutare le tecniche di comunicazione e di interlocuzione con le parti
- Non occorre che la proposta sia sollecitata dalle parti, rientra nel potere ufficioso del giudice
- Non sempre è inopportuna/inutile ad istruttoria chiusa: l'importanza del fattore tempo
- Il rischio di un'anticipazione del convincimento del giudice si riduce se a sollecitare la proposta sono le parti
- E' opportuno fissare alle parti un termine per aderire alla proposta o manifestare il proprio motivato diniego

FACCIAMO DEGLI ESEMPI: 1

Il Giudice,

Sentite le parti e tenuto conto della natura del giudizio e dell'opportunità di proporre alle parti una proposta per l'esito conciliativo del procedimento, atteso il preminente interesse del minore;

Ritenuto di provvedere comunque, sin d'ora, sulle richieste istruttorie …

P.Q.M.

Visto l'art. 185-bis c.p.c.,

FORMULA

alle parti la seguente proposta conciliativa:

Assegna alle parti termine sino al _____ per manifestare la propria adesione o il proprio motivato dissenso;

Fissa udienza di assunzione delle prove

FACCIAMO DEGLI ESEMPI: 2

- D:\riserva siciliano - banca ifis. prop conc..pdf
- E:\riserva nasta-pizzullo e direct.proposta conciliativa senza istruttoria.pdf
- E:\riserva prop conc. brambille-pollara.no richiamo CTU.micro.pdf

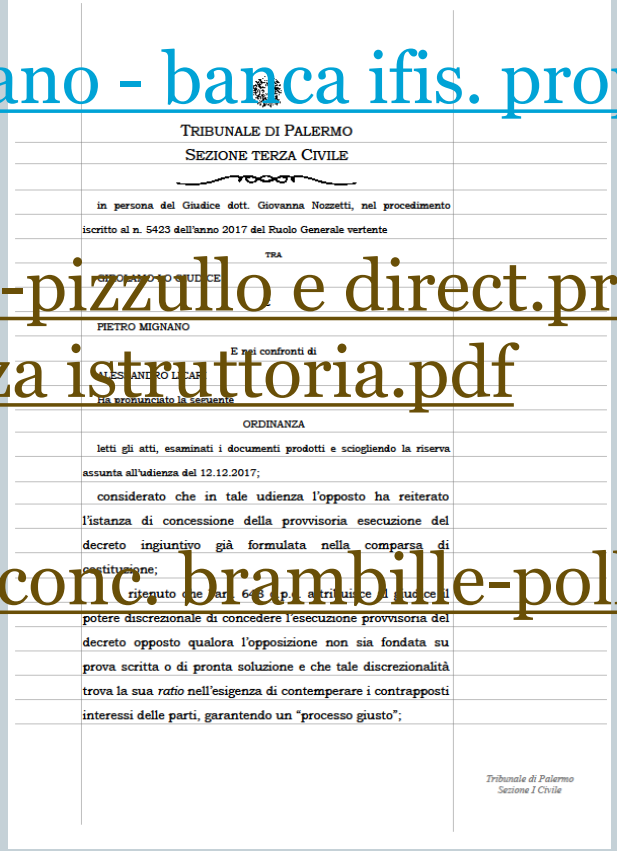

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE TERZA CIVILE

in persona del Giudice dott. Giovanna Nozzetti, nel procedimento iscritto al n. 5423 dell'anno 2017 del Ruolo Generale vertente

TRA

PIETRO MIGNANO

E nei confronti di

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letti gli atti, esaminati i documenti prodotti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.12.2017;

considerato che in tale udienza l'opposto ha reiterato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo già formulata nella comparsa di costituzione;

ritenuto che l'art. 648 c.p.c. attribuisce al giudice il potere discrezionale di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto opposto qualora l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione e che tale discrezionalità trova la sua *ratio* nell'esigenza di contemperare i contrapposti interessi delle parti, garantendo un "processo giusto";

Tribunale di Palermo
Sezione I Civile

ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA

- ✓ Mancata comparizione ed estinzione del processo ex art. 309 c.p.c. (secondo alcuni con sentenza piut
- ✓ Verbale di conciliazione (art. 88 disp att. c.p.c.) ed estinzione del processo per rinuncia
- ✓ Sentenza contenente declaratoria di cessazione della materia del contendere
- ✓ Formulazione di conclusioni congiunte e recepimento delle stesse in sentenza

IL RIFIUTO DELLA PROPOSTA

Art. 91 c.p.c.

Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92

E' perciò preferibile che il rifiuto della proposta sia sempre motivato

PROPOSTA CONCILIATIVA: LE RAGIONI DEL NO

Fattori che disincentivano il ricorso allo strumento di cui all'art. 185 bis c.p.c.:

- Sbilanciamento tra gli sforzi necessari all'elaborazione e realizzazione di una proposta conciliativa e quelli, talora minori, che richiederebbe la redazione di un provvedimento decisorio

- Assenza di un percorso formativo specifico del giudice conciliatore

- Mancanza di una precisa rilevazione statistica degli esiti positivi delle proposte conciliative, che attualmente confluiscono tra i procedimenti "altrimenti definiti" senza un'autonoma evidenza statistica

PROPOSTA CONCILIATIVA: LE RAGIONI DEL SI

- Contenimento della durata del processo, anche nei successivi gradi del giudizio
- Eliminazione dell'alea
- Azzeramento del rischio della proliferazione dei contenziosi;
- Risparmio di spese (es. costi elevati per accertamenti tecnici, per la custodia di beni)
- Conservazione del valore di mercato degli immobili controversi e delle opportunità di realizzo
- Gestione maggiormente razionale ed economica della *res in iudicium deducta*
- Mantenimento della disponibilità di beni altrimenti suscettibili di sequestro giudiziario/conservativo
- Limitazione del pregiudizio alla reputazione commerciale determinato dalla pendenza stessa della lite
- Salvaguardia di sodalizi e relazioni commerciali
- Possibilità per l'imprenditore in difficoltà di superare una transitoria e reversibile situazione di difficoltà economica, scongiurando il fallimento
- Riduzione dello stress emotivo e psicologico generato dal contenzioso e dall'esacerbazione dei contrasti (specie tra congiunti, ex coniugi, "vicini", condomini, comproprietari)

AMPLIAMENTO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

Art. 27 D. Lgs. 116/2017

Competenza per valore (dal 31.10.2021, anzi dal 31.10.2025)

a) Cause relative a beni mobili: da € 5.000,00 ad € 30.000,00 (art. 7 co. 1 c.p.c.)

b) Cause risarcitorie circolazione stradale: da € 20.000,00 ad € 50.000,00 (art. 7 co. 2 c.p.c.)

Competenza per materia (Art. 7 co. 3)

1) Cause relative ad apposizione di termini

2) Cause in materia di condominio negli edifici (art. 71 quater disp att. C.c.)

3) e 3 bis) invariati

3 ter) distanze ad eccezione di quelle nelle costruzioni

3 quater) luci e vedute ad eccezione degli artt. 905, 906 e 907 c.p.c.

3 quinquies) stillicidio e acque

3 sexies) occupazione e invenzione

3 septies) specificazione, unione e commistione

3 octies) enfiteusi

3 novies) esercizio servitù prediali

3 decies) impugnazione del regolamento e delle deliberazioni della comunione

3 undecies) diritti e obblighi del possessore nella restituzione della cosa (art. 1148-52 c.c.)

c) usucapione di beni immobili e di diritti reali immobiliari, accessione, superficie fino ad € 30.000,00

NON SMETTETE DI ESPLORARE!!!

SSM
SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA